



CITTA' DI BIVONA

Provincia di Agrigento

UFFICIO TECNICO V DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO

Allegato "A"

TIPOLOGIA DI PRATICA	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI LIBERA		
<p>Artt. 3. legge Regionale n.16 del 10/08/2016 eccepimento con modifiche ll"articolo 6 "Attività edilizia libera" e ll"articolo 6 bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" l decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (sostituito con art. 4 della Legge Regionale n. 23 del 06/08/2021)</p> <p>Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</p> <p>gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all"articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall"articolo 1;</p> <p>gli interventi volti all"eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di cancelli e cancelli esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche;</p> <p>le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi comprese quelle necessarie per l"attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p> <p>d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all"esercizio dell"attività agricola e le pratiche agro- silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</p> <p>e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all"attività agricola;</p> <p>f) l"installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;</p> <p>g) le recinzioni di fondi rustici;</p> <p>h) le strade poderali;</p> <p>i) le opere di giardinaggio;</p> <p>l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;</p>	<p>NON SONO PREVISTI DIRITTI DI SEGRETERIA</p>	<p>NON SONO PREVISTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA</p>

<p>m) le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;</p> <p>n) le opere di smaltimento delle acque piovane;</p> <p>o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;</p> <p>p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri;</p> <p>q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;</p> <p>r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;</p> <p>s) la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale;</p> <p>t) gli interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione che le installazioni non risultino visibili e non compromettano il decoro dei prospetti;</p> <p>u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;</p> <p>v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, incluso opere correlate, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per cento della superficie del lotto di terreno al netto della sagoma dell'immobile;</p> <p>z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;</p> <p>aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;</p> <p>ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di acqua, sia in ambito condominiale che per singole unità abitative con reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;</p> <p>ac) la modifica, il miglioramento di superfici impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi natura, che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini del raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi esterni e delle pertinenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del 40 per cento rispetto al preesistente;</p> <p>ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo;</p>		
--	--	--

<p>ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture precarie costituite da elementi assemblati tra loro di facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00 ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad uso residenziale, commerciale ed artigianale;</p> <p>af) le piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali.</p>		
<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DA ESEGUIRSI CON LA CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)</p>		
<p>Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d'uso;</p> <p>b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;</p> <p>c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso rilevante e non riguardino parti strutturali;</p> <p>d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell'allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante „Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;</p> <p>e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume dell'immobile e comunque non superiore a mc. 30,00, con altezza massima interna m. 2,40, a servizio della singola unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee di appartenenza;</p> <p>f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al</p>	<p>€ 7,55 PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA E NON FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62</p>	<p>€ 50,00</p>

comma 1, lettera g), e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

g) la realizzazione di strade interpoderali;

h) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00; per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10;

i) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70;

l) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a bis), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall'articolo 1;

m) installazione di linee vita negli edifici esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni;

o) le opere di efficientamento degli involucri degli edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di coibenti termici;

p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non comportino pregiudizio alla tutela del contesto storico, ambientale e naturale, in relazione alle linee guida impartite dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Sugli edifici esistenti nelle zone agricole sono realizzabili, previa comunicazione inizio lavori asseverata e comunicazione di fine lavori con attestazione del professionista, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, necessari al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia rispettata la destinazione d'uso originaria e comunque consentita nella zona agricola.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, a mezzo pec ovvero anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata tempestivamente, da parte dell'amministrazione comunale, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli

<p>strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, si conformano al contenuto delle disposizioni del presente articolo.</p>		
<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DA ESEGUIRSI CON SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)</p>		
<p>Art. 10 legge Regionale n.16 del 10/08/2016 Recepimento con modifiche dell'articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e dell'articolo 23 "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Sostituito con art.10 della Legge Regionale n. 23 del 06/08/2021)</p> <p>1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).</p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sull'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, come recepito dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali o i prospetti dell'edificio.</p> <p>5. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali.</p> <p>6. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo</p>	<p>€ 7,55 PER I PRIMI 100 MC CON INCREMENTO DI €. 0,73 PER OGNI MC DI IMMOBILE INTERESSATO DELL'INTERVE NTO FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62</p>	<p>€50,00</p>

<p>n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS;</p> <p>b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il solaio sia preesistente; 2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; 3) la classificazione energetica dell'immobile sia conforme alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015; <p>c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;</p> <p>d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);</p> <p>e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentano la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento siano conformi al progetto attuato.</p> <p>7. Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 6, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma I dell'articolo 5.</p> <p>8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.</p> <p>9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi I, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come recepito dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.</p> <p>10. Previa segnalazione certificata di inizio attività, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni sono consentiti nel medesimo lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio.</p>		
<p align="center">TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DA ESEGUIRSI CON LA DIA (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA') in alternativa al Permesso di Costruire</p>		

<p>1. interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. - (art. 10, comma 4, lettera a) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>2. interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni: a) il solaio sia preesistente; b) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; c) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine. - (art. 10, comma 4, lettera b) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>3. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. - (art. 10, comma 4, lettera c) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>4. opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). - (art. 10, comma 4, lettera d) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>5. opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono</p> <p>6. conformi al progetto attuato. - (art. 10, comma 4, lettera e) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001);</p>	<p>€ 22,69 PER I PRIMI 100 MC E INCREMENTO DI €. 0,38 FINO AD UN MASSIMODI €. 756,20</p>	<p>€50,00</p>
TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DA ESEGUIRSI CON IL PERMESSO DI COSTRUIRE		
<p>1. Interventi di nuova costruzione. - (art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>2. Interventi di ristrutturazione urbanistica - (art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>3. Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - (art. 5, comma 1, lettera c) della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001);</p> <p>4. opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come definite ai punti 1,2,3,4,5 e 6 della lettera d), comma 1, art. 5 della L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001);</p>	<p>€ 7,55 PER I PRIMI 100 MC INCREMENTO DI €. 0,73 PER OGNI MC FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62</p>	<p>€ 100,00 fino a 1.000,00 mc</p> <p>€ 250,00 da 1001 mc a 3000 mc</p> <p>€ 400,00 oltre i 3000 mc</p> <p>€ 100,00</p>
PERMESSO IN SANATORIA (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, e ss.mm.ii ex art. 13 della L.N. 47/85, recepito con modificazioni dall'art. 14 della L.R. 16/2016)		
<p>1. Opere eseguite in assenza dalla/dal: Licenza edilizia - Concessione edilizia - Permesso di Costruire - DIA;</p> <p>2. Opere eseguite in difformità o con variazioni essenziali della/del: Licenza edilizia - Concessione edilizia - Permesso di Costruire - DIA;</p> <p>3. Eventuale sopralluogo da effettuarsi nell'ambito dell'istruttoria della pratica in sanatoria nel caso in cui la documentazione presentata non consente di</p>	<p>€ 7,55 PER I PRIMI 100 MC INCREMENTO DI €. 0,73 PER OGNI MC FINO AD UN</p>	<p>€ 50,00</p> <p>Incremento tariffa € 50,00</p>

determinare una completa valutazione dell'oggetto dell'istruttoria.	MASSIMO DI €. 75,62	
TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA (art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 10 della L.N. 47/85, recepito dall'art. 1 della L.R. 16/2016)		
1. Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla: Autorizzazione edilizia – CIL - CILA – SCIA; 2. Eventuale sopralluogo da effettuarsi nell'ambito dell'istruttoria della pratica in sanatoria nel caso in cui la documentazione presentata non consente di determinare una completa valutazione dell'oggetto dell'istruttoria.	€ 7,55 PER I PRIMI 100 MC INCREMENTO DI €. 0,73 PER OGNI MC FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62	€ 60,00 Incremento tariffa € 50,00
TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA (ex Concessione edilizia in sanatoria – ex Autorizzazione edilizia in sanatoria)		
1. Opere eseguite in assenza o in difformità dalla: Concessione edilizia - Autorizzazione edilizia la cui denuncia è stata presentata con apposita domanda di cui alle leggi di condono edilizio (L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/03); 2. Eventuale sopralluogo da effettuarsi nell'ambito dell'istruttoria della pratica in sanatoria nel caso in cui la documentazione presentata non consente di determinare una completa valutazione dell'oggetto dell'istruttoria.	€ 7,55 PER I PRIMI 100 MC INCREMENTO DI €. 0,73 PER OGNI MC FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62	€ 25,00 Incremento tariffa € 50,00
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		
1. Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380/2001, recepito dinamicamente dall'art. 1 della L.R. n. 16/2016 - (fino a n° 5 particelle catastali e per ogni foglio di mappa) ; 2. Per ogni particella catastale in più, oltre alle prime cinque;	€ 7,55 UNA PARTICELLA E INCREMENTO DI €. 3,78 PER OGNI PARTICELLA FINO AD UN MASSIMO DI €. 75,62	€ 15,00 Incremento tariffa € 2,00
CERTIFICATO DI AGIBILITA' – ABITABILITA'		
1. Certificato di agibilità e/o abitabilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e delle attinenti leggi regionali; 2. Eventuale sopralluogo per verifica rispondenza dell'edificio o dell'unità immobiliare al progetto approvato;	VEDI CILA	€ 25,00 Incremento tariffa di € 50,00
CERTIFICAZIONI o ATTESTAZIONI (varie)		
1. Certificazioni o Attestazioni in materia urbanistica/edilizia;		€ 15,00
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		
	€ 75,62	€ 25,00
VOLTURE VARIE		
	€ 75,62	€ 25,00
DEPOSITI DI ATTI EDILIZI		
1. Deposito tipo mappale e/o tipo di frazionamento; 2. Deposito di altri atti in materia urbanistica/edilizia;		€ 8,00
PRESA VISIONE DI ATTI		
1. Presa visione atti e/o consultazione d'archivio pratiche in materia di urbanistica/edilizia (per trasmissione atti URP)		€ 5,00
PREDISPOSIZIONE DI ATTI o PROVVEDIMENTI		
1. Predisposizione di atti: - per acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime; - per dare esecuzione d'Ufficio all'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva; - per procedura forzata - coatta in caso di mancato adempimento al provvedimento (<i>Ordinanza Sindacale o Dirigenziale</i>) emesso a tutela della pubblica incolumità; - per eventuali altri casi;	€ 75,62	€ 100,00 € 200,00 € 300,00 € 60,00
ATTI PIANIFICATORI ATTINENTI AL P.R.G.		
1. Piani di Lottizzazioni; 2. Piani di Zona; 3. Interventi in variante al P.R.G.	FINO A 1001 MQ €. 75,62 E OGNI 500 MQ IN PIÙ FINO AD UN MASSIMO	€ 1.000,00

DI €. 756,20

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI DIRITTI FISSI

L'importo da corrispondere dovrà essere versato dall'interessato in unica soluzione al momento della presentazione a questo Ente di quanto segue:

- della pratica edilizia riguardo a (CIL - CILA - SCIA – DIA);
- della richiesta del Permesso di Costruire;
- della richiesta di rilascio di certificazioni o di attestazioni varie.
- di altro (es. deposito tipo mappale – tipo di frazionamento);

L'importo da corrispondere per i diritti di segreteria delle pratiche a suo tempo presentate, di cui alle leggi di condono edilizio (L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/03) dovrà essere versato dietro apposita richiesta comunicata all'interessato dall'Ufficio Sanatoria Edilizia; Il pagamento può essere effettuato:

a. tramite bollettino di Conto Corrente Postale, al numero 001048409740 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Bivona

b. tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT78T0760103200001048409740 intestato a Comune di Bivona;

c. tramite PagoPa raggiungibile dal sito istituzionale Comune di Bivona www.comune.bivona.it

In tutti i casi va inserita la in causale "*Diritti di segreteria e Diritti di istruttoria per: _____*";

Successivamente all'atto approvato l'ufficio ragioneria procederà ad istituire un capitolo ove andranno a confluire gli importi per i diritti fissi d'istruttoria.

Si avverte che in mancanza del versamento afferente ai diritti fissi d'istruttoria o in presenza di un versamento con importo non corretto o insufficiente, l'iter procedurale della comunicazione o dell'istanza presentata viene sospeso sino all'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

Bivona, 28/08/2023

IL DIRIGENTE DEL

V DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO

F.to: Geom. Giacomo Marretta